



VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 10 /C del 09/06/2015

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI - APPROVAZIONE MODIFICAZIONI.

=====
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di giugno alle ore quattordici, in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale dr.ssa Maria Grazia Caputo procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PREMESSO:

che il Comune di Eboli è dotato di un impianto di videosorveglianza che allo stato attuale è composto da n.20 (venti) telecamere posizionate in diversi punti della Città, nonché di un centro di servizi per la gestione dell'impianto *de quo*, necessario sia per migliorare e potenziare il controllo del traffico veicolare, sia per garantire un più elevato grado di efficienza ed efficacia delle attività di competenza delle forze di polizia locale;

che a breve verrà attivata anche una nuova telecamera per la gestione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico, necessaria per le finalità di cui sopra;

che è intenzione di questa Amministrazione comunale installare impianti di videosorveglianza anche nelle altre zone della città attualmente non servite;

che, al fine di disciplinare la videosorveglianza, in modo da garantire il trattamento dei dati personali che sarà gestito dal Comune di Eboli, con deliberazione commissariale n.2/c del 13.02.2015 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Eboli";

CONSIDERATO

che si rende necessario utilizzare l'attuale impianto di videosorveglianza e nuove future telecamere anche per il controllo ambientale, con particolare riferimento alle aree abusivamente impiegate come depositi/discariche di materiale in genere e/o sostanze pericolose, per la consequenziale contestazione delle violazioni amministrative e penali connesse, come previsto dalla normativa vigente in materia;

che per tali nuovi attività risulta necessario ed opportuno procedere ad una modifica del regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione commissariale n.2/c del 13.02.2015, al fine di individuare all'art.4 dello stesso anche le nuove finalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, nonché individuare all'art.8, tra le figure da incaricare alla gestione dei predetti impianti, anche gli agenti accertatori ai regolamenti e ordinanze comunali nominati con decreto sindacale;

RITENUTO, pertanto, proporre la modifica degli articoli 4 ed 8 del regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione commissariale n.2/c del 13.02.2015, nel modo riportato nel documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

VISTI:

il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*TUEL*);

il vigente statuto comunale;

SI PROPONE

1. **di** approvare la modifica degli articoli 4 e 8 del "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI*", approvato con deliberazione commissariale n.2/c del 13.02.2015, nel modo riportato nel documento che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di** trasmettere il presente atto al Garante per la protezione dei dati personali;
3. **di** dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/00 (*TUEL*).

Il Responsabile del Settore
Polizia Locale
Ing. Cosimo Polito

Il Responsabile del Settore
Ambiente e Manutenzione
Ing. Giuseppe Barrella



VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
AL CONSIGLIO COMUNALE)**

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

di approvare la modifica degli articoli 4 e 8 del "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI*", approvato con deliberazione commissariale n.2/c del 13.02.2015, nel modo riportato nel documento che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di trasmettere il presente atto al Garante per la protezione dei dati personali;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/00 (TUEL).



Comune di Eboli

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore **f.to Giuseppe Barrella** formula parere di regolarità tecnica
Favorevole
data 08/06/2015

Il Responsabile Settore Finanze **f.to Cosimo Marmora** formula parere di regolarità contabile
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

data 09/06/2015

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole data 09/06/2015

Il Vice Segretario Generale
f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dr.ssa Vincenza Filippi

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il __/__/____
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n.
di pubblicazione_____

Il Responsabile del servizio
f.to dr.ssa Anna Masci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno __/__/____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, __/__/____

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo



Comune di Eboli

SETTORE POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI



Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. del



PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadino, attivo sul territorio urbano e gestito dal Comune di Eboli - Settore Polizia Locale. L'impianto è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Inoltre, garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo, e i programmi informatici utilizzati sono configurati in maniera tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Presso la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale sono posizionati i relativi monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere installate.

Il presente regolamento è stato redatto in osservanza ai principi stabiliti dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010. Recepisce, inoltre, le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermativo delle prescrizioni contenute nell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 23 aprile 2009 n.38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattamento esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la comunicazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Eboli nelle sue articolazioni interne, cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di un'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**garante**", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- m) per "**misure minime**", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi



- previsti nell'articolo 31;
- n) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
 - o) per "**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
 - p) per "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
 - q) per "**parola chiave**", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
 - r) per "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
 - s) per "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Art.3 - Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina

L'impianto di videosorveglianza cittadina potrà prevedere, in futuro, l'installazione di ulteriori telecamere nel territorio comunale di cui al presente regolamento. La localizzazione degli apparati che si installeranno e/o entreranno in funzione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere preventivamente comunicate agli enti competenti.

Art.4 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal Comune di Eboli in particolare dal D.Lgs. n.267/00 (TUEL), dal DPR n.616/77, dal D. Lgs. n.112/98, dalla Legge 65/86 sull'orientamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di realizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a prevedere e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008 e ss.mm.ii.;
- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- al controllo di determinate aree;
- al monitoraggio del traffico;
- tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- al controllo ambientale di aree abusivamente impiegate come depositi/discariche di materiali in genere e/o sostanze pericolose, per la consequenziale contestazione delle violazioni amministrative e penali connesse, come previsto dalla vigente normativa in materia, tra cui in particolare:
 - Decreto legislativo 3.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento Comunale del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n.7 del 16/03/2007;
 - Ordinanza sindacale n.57 del 5.03.2013 e seguenti;

Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali relativi mediante le riprese video e che, in relazione a luoghi di installazione di videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto in transito nell'area interessata. Gli impianti di videosorveglianza non possono/potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli



sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazione pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e/o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono/potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

PARTE II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.5 - Notificazione

Il Comune di Eboli nella sua qualità di titolare dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/03;

Art.6 - Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto sindacale, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Art.2, lettera e). E' consentito il ricorso della delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e della proprie istruzioni. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art.7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativo e di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale di servizio del Corpo di Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientrati nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della PL. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati di servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Art.8 - Nomina degli incaricati e dei preposti addetti all' impianto di videosorveglianza

Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale e degli agenti accertatori ai regolamenti e ordinanze comunali nominati con decreto sindacale. I preposti andranno nominati tra gli ufficiali ed agenti di servizio presso la centrale operativa e nei vari settori del corpo di Polizia Locale e tra il personale nominato agente accertatore che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di ufficiali e di agenti di Polizia Giudiziaria (P.G.), ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale (c.p.p.). Con l'atto di nomina ai singoli



preposti sono/saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, sono/saranno designati con l'atto di nomina i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione della password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art.9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti, così come indicato in precedenza. Gli incaricati e i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

PARTE III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo in seguito stabilito;
- trattasi, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente Art.4, con la modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Le telecamere di cui in precedenza consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I flussi video delle unità di ripresa sono/saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono/saranno visualizzate su monitor e registrate su apposito pc/server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione presso la C.O. (Centrale Operativa) anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria (A.G.) o di Polizia Giudiziaria (P.G.). In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul pc/server, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy. Le telecamere per la rilevazione delle targhe, che sfruttano la tecnologia OCR, vengono/verranno utilizzate per l'esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana ed installate dopo le opportune valutazioni dell'organismo preposto, in ossequio alla direttiva del ministero del 2 marzo 2012. Le immagini riprodotte dal sistema OCR non risultano/risulteranno visibili in tempo reale agli incaricati del trattamento dei dati al pari delle telecamere tradizionali, ma solamente nella fase di interrogazione che di regola avviene/avrà a seguito di richiesta degli Organi di polizia giudiziaria, contemperando in tal modo l'esigenza di riservatezza e tutela dei dati con le ragioni di sicurezza pubblica ed urbana. Altre telecamere in grado di rilevare la targa di un veicolo con modalità diverse dal sistema OCR possono/potranno essere impiegate dal Comune di Eboli solo ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legislazione vigente.

Art.11 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere



conforme ai limiti indicati nel presente regolamento. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al precedente Art.4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta dal Sindaco. La mancata osservanza degli obblighi previsti al seguente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla vigente normativa, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Eboli, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante, ha provveduto e/o provvederà ad affiggere, nelle strade e nelle piazze in cui sono/saranno posizionate le telecamere, la seguente segnaletica permanente:



Il supporto con l'informativa, in particolare, è stato e/o sarà installato all'ingresso delle aree sottoposte a videosorveglianza ed i cartelli sono stati e/o saranno previsti per formato e collocazione in modo tale da essere chiaramente visibili.

Il Comune di Eboli si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, ai sensi del successivo Art.14, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art.13 – Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



Inoltre, per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione. Il Responsabile del trattamento, quindi, sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nel caso di esito negativo alla relativa istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.14 – Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'Art.6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Eboli e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;



- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Eboli effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art.16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art.17 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del citato Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art.18 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Eboli a favore dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.196/03. Si precisa, inoltre, che non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente punto, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/03 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art.5.

Art.20 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di



Comune di Eboli

SETTORE POLIZIA LOCALE

tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali di Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti futuri.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art.21 - Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e ad avvenuta approvazione da parte del garante per la protezione dei dati personali.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.eboli.sa.it.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/03, alle decisioni del Garante Privacy e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art.22 – Elenco delle aree attualmente servite dall'impianto di videosorveglianza

1	Asse Viario (Incrocio Sacro Cuore)	11	P.zza Porta Dogana
2	Svincolo Autostradale A3 Salerno/Reggio Calabria	12	Loc. Santa Cecilia – rotatoria SS18
3	Centro Sportivo "Spartacus" – Loc. Santa Cecilia	13	Loc. Serracapilli
4	Piazzale Ugo Foscolo – Civico Cimitero	14	P.zza Stazione Ferroviaria
5	Loc. Epitaffio	15	Loc. San Nicola Varco
6	P.zza Scuola Medica Salernitana – Ospedale Civile	16	Viale Amendola (Bar Rifrullo)
7	Via Dell'Atletica – PalaSele	17	Viale Amendola (Farmacia Volpe)
8	P.zza Borgo	18	Via Caduti di Bruxelles (Istituto Comp.vo G. Gonzaga)
9	P.zza Carlo Mustacchio	19	Via Matteo Ripa
10	P.zza della Repubblica	20	Via Serpieri (Rotatoria San Giovanni)



FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Comune di Eboli
Settore Polizia Locale
Responsabile del trattamento dei dati

OGGETTO: RICHIESTA D'ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
.....;
2. data di possibile ripresa;
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti);
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa.....
.....;
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
.....;
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....;
7. attività svolta durante la ripresa
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

(luogo e data)

In fede
(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)



Comune di Eboli

SETTORE POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI EBOLI



Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. del



PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadino, attivo sul territorio urbano e gestito dal Comune di Eboli - Settore Polizia Locale. L'impianto è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Inoltre, garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo, e i programmi informatici utilizzati sono configurati in maniera tale da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Presso la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale sono posizionati i relativi monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere installate.

Il presente regolamento è stato redatto in osservanza ai principi stabiliti dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e dalla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010. Recepisce, inoltre, le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermativo delle prescrizioni contenute nell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 23 aprile 2009 n.38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattamento esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la comunicazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Eboli nelle sue articolazioni interne, cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di un'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**garante**", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- m) per "**misure minime**", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi



- previsti nell'articolo 31;
- n) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
 - o) per "**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
 - p) per "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
 - q) per "**parola chiave**", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
 - r) per "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
 - s) per "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Art.3 - Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina

L'impianto di videosorveglianza cittadina potrà prevedere, in futuro, l'installazione di ulteriori telecamere nel territorio comunale di cui al presente regolamento. La localizzazione degli apparati che si installeranno e/o entreranno in funzione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere preventivamente comunicate agli enti competenti.

Art.4 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal Comune di Eboli in particolare dal D.Lgs. n.267/00 (TUEL), dal DPR n.616/77, dal D. Lgs. n.112/98, dalla Legge 65/86 sull'orientamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di realizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a prevedere e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008 e ss.mm.ii.;
- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- al controllo di determinate aree;
- al monitoraggio del traffico;
- tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- al controllo ambientale di aree abusivamente impiegate come depositi/discariche di materiali in genere e/o sostanze pericolose, per la consequenziale contestazione delle violazioni amministrative e penali connesse, come previsto dalla vigente normativa in materia, tra cui in particolare:
 - Decreto legislativo 3.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento Comunale del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n.7 del 16/03/2007;
 - Ordinanza sindacale n.57 del 5.03.2013 e seguenti;

Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali relativi mediante le riprese video e che, in relazione a luoghi di installazione di videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto in transito nell'area interessata. Gli impianti di videosorveglianza non possono/potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli



sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e/o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono/potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

PARTE II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.5 - Notificazione

Il Comune di Eboli nella sua qualità di titolare dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/03;

Art.6 - Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto sindacale, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Art.2, lettera e). E' consentito il ricorso della delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e della proprie istruzioni. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art.7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativo e di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale di servizio del Corpo di Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientrati nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della PL. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati di servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Art.8 - Nomina degli incaricati e dei preposti addetti all' impianto di videosorveglianza

Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale e degli agenti accertatori ai regolamenti e ordinanze comunali nominati con decreto sindacale. I preposti andranno nominati tra gli ufficiali ed agenti di servizio presso la centrale operativa e nei vari settori del corpo di Polizia Locale e tra il personale nominato agente accertatore che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di ufficiali e di agenti di Polizia Giudiziaria (P.G.), ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale (c.p.p.). Con l'atto di nomina ai singoli



preposti sono/saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, sono/saranno designati con l'atto di nomina i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione della password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art.9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti, così come indicato in precedenza. Gli incaricati e i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

PARTE III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo in seguito stabilito;
- trattasi, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente Art.4, con la modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Le telecamere di cui in precedenza consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I flussi video delle unità di ripresa sono/saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono/saranno visualizzate su monitor e registrate su apposito pc/server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione presso la C.O. (Centrale Operativa) anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria (A.G.) o di Polizia Giudiziaria (P.G.). In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul pc/server, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy. Le telecamere per la rilevazione delle targhe, che sfruttano la tecnologia OCR, vengono/verranno utilizzate per l'esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana ed installate dopo le opportune valutazioni dell'organismo preposto, in ossequio alla direttiva del ministero del 2 marzo 2012. Le immagini riprodotte dal sistema OCR non risultano/risulteranno visibili in tempo reale agli incaricati del trattamento dei dati al pari delle telecamere tradizionali, ma solamente nella fase di interrogazione che di regola avviene/avrà a seguito di richiesta degli Organi di polizia giudiziaria, contemperando in tal modo l'esigenza di riservatezza e tutela dei dati con le ragioni di sicurezza pubblica ed urbana. Altre telecamere in grado di rilevare la targa di un veicolo con modalità diverse dal sistema OCR possono/potranno essere impiegate dal Comune di Eboli solo ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legislazione vigente.

Art.11 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere



conforme ai limiti indicati nel presente regolamento. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al precedente Art.4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta dal Sindaco. La mancata osservanza degli obblighi previsti al seguente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla vigente normativa, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Eboli, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante, ha provveduto e/o provvederà ad affiggere, nelle strade e nelle piazze in cui sono/saranno posizionate le telecamere, la seguente segnaletica permanente:



Il supporto con l'informativa, in particolare, è stato e/o sarà installato all'ingresso delle aree sottoposte a videosorveglianza ed i cartelli sono stati e/o saranno previsti per formato e collocazione in modo tale da essere chiaramente visibili.

Il Comune di Eboli si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, ai sensi del successivo Art.14, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art.13 – Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



Inoltre, per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione. Il Responsabile del trattamento, quindi, sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nel caso di esito negativo alla relativa istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.14 – Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'Art.6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Eboli e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;



- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Eboli effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art.16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art.17 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del citato Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art.18 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Eboli a favore dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.196/03. Si precisa, inoltre, che non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente punto, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile che operano sotto la loro diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/03 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art.5.

Art.20 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di



Comune di Eboli

SETTORE POLIZIA LOCALE

tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali di Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti futuri.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art.21 - Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e ad avvenuta approvazione da parte del garante per la protezione dei dati personali.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.eboli.sa.it.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/03, alle decisioni del Garante Privacy e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art.22 – Elenco delle aree attualmente servite dall'impianto di videosorveglianza

1	Asse Viario (Incrocio Sacro Cuore)	11	P.zza Porta Dogana
2	Svincolo Autostradale A3 Salerno/Reggio Calabria	12	Loc. Santa Cecilia – rotatoria SS18
3	Centro Sportivo "Spartacus" – Loc. Santa Cecilia	13	Loc. Serracapilli
4	Piazzale Ugo Foscolo – Civico Cimitero	14	P.zza Stazione Ferroviaria
5	Loc. Epitaffio	15	Loc. San Nicola Varco
6	P.zza Scuola Medica Salernitana – Ospedale Civile	16	Viale Amendola (Bar Rifrullo)
7	Via Dell'Atletica – PalaSele	17	Viale Amendola (Farmacia Volpe)
8	P.zza Borgo	18	Via Caduti di Bruxelles (Istituto Comp.vo G. Gonzaga)
9	P.zza Carlo Mustacchio	19	Via Matteo Ripa
10	P.zza della Repubblica	20	Via Serpieri (Rotatoria San Giovanni)



FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Comune di Eboli
Settore Polizia Locale
Responsabile del trattamento dei dati

OGGETTO: RICHIESTA D'ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
.....;
2. data di possibile ripresa;
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti);
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa.....
.....;
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....
.....;
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....;
7. attività svolta durante la ripresa
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

(luogo e data)

In fede
(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)